



Protocollo RC n. 2610/17

Deliberazione n. 11

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2017

VERBALE N. 14

Seduta Pubblica del 9 marzo 2017

Presidenza: DE VITO - DE PRIAMO

L'anno duemiladiciassette, il giorno di giovedì nove del mese di marzo, alle ore 10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 9,30 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Giachetti Roberto, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Stefano Enrico, Terranova Marco, Tranchina Fabio e Zotta Teresa Maria.

Assenti l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Sturni Angelo e Vivarelli Valentina.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Piccolo ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo Luca e gli Assessori Mazzillo Andrea e Montanari Giuseppina.

(O M I S S I S)

10^a Proposta (Dec. G.C. del 31 gennaio 2017 n. 6)

Mantenimento, per l'anno 2017, della maggiorazione Tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura dello 0,8 per mille.

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Che la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Che l'articolo 1, comma 702, della citata legge n. 147 del 2013 stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale il Comune disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Che la disciplina della Tasi di cui alla legge n. 147 del 2013 (commi da 639 a 702) è stato oggetto di modifiche significative ad opera prima della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), e poi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e della legge 7 dicembre 2016, n. (Legge di Stabilità 2017);

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 669, della Legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 14, lett. b), legge 28 dicembre 2015, n. 208, presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Che l'articolo 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013 fissa all'1 per mille l'aliquota base della Tasi, con possibilità per il Comune di ridurre detta aliquota fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 147 del 2013 nella determinazione dell'aliquota, il comune deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille. Per i medesimi anni 2014 e 2015 i predetti limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Che Roma Capitale, per gli anni 2014 e 2015 si è avvalsa della possibilità sopra illustrata, come da deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 23 luglio 2014;

Che, per l'anno 2016, l'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede, limitatamente agli immobili non esentati dall'IMU e dalla Tasi, la possibilità per i comuni di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della Tasi (massimo 0,8 per mille) di cui al citato comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Che, per l'anno 2016, in conformità con la disposizione legislativa sopra richiamata, Roma Capitale con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 6 del 19 febbraio 2016 ha stabilito di mantenere la maggiorazione della Tasi nella stessa misura applicata per l'anno 2015, ossia pari allo 0,8 per mille;

Considerato che l'articolo 1, comma 42, lettera b), della legge n. 232 del 2016 (Legge di Stabilità 2017) prevede la possibilità per i Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione Tasi nella misura applicata per l'anno 2015 – come prescritto dall'articolo 1, comma 28, legge n. 208 del 2015 – di continuare a farlo anche nel 2017, sempre previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale;

Che, come sopra già evidenziato Roma Capitale, nel 2016 ha optato per il mantenimento della maggiorazione della Tasi nella misura pari allo 0,8 per mille, giusta deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 6 del 19 febbraio 2016;

Che sempre l'articolo 1, comma 42, lettera a) della Legge di Stabilità 2017, attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli Enti Locali, stabilendo, altresì che, come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

Che, anche per l'anno 2017, Roma Capitale intende mantenere la predetta maggiorazione della Tasi nella misura pari allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dall'IMU e dalla Tasi, così da rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo della città;

Che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Che, per l'esercizio 2017, l'articolo 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, ha differito al 31 marzo 2017, il termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli Enti Locali;

Che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni;

Che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

Tenuto conto che il gettito Tasi previsto a seguito del mantenimento della maggiorazione in misura pari allo 0,8 per mille è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

Visto l'articolo 5 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 23 luglio 2014;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 6 del 19 febbraio 2016;

Preso atto che, in data 26 gennaio 2017 il Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Formai";

Che, in data 26 gennaio 2017 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Marinelli;

Che, in data 26 gennaio 2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: P. Colusso";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- di mantenere, per l'anno 2017, la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura dello 0,8 per mille;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e della Finanza, Dipartimento delle Politiche Fiscali, secondo le modalità e i termini previsti

dall'articolo 13, commi 13 bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 17 febbraio 2017, ha espresso parere favorevole.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 26 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 11.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 26 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – A. DE PRIAMO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 14 marzo 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 marzo 2017.

Lì, 13 marzo 2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE

IL DIRETTORE

F.to: M. D'Amanzo